



TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE – Ufficio esecuzioni

Il giudice dell'esecuzione, *dott. Giuseppe Cardona*,
visti i verbali dell'udienza tenuta dal professionista delegato il 19 gennaio
2024;

rilevato che sono stati compiuti tre tentativi;

considerato che l'ulteriore impulso alle vendite, a seguito
dell'accoglimento dell'istanza di vendita, può essere dato d'ufficio (fermo
restando che qualora il creditore precedente ritenga di non avere più
interesse alla prosecuzione dell'attività di vendita, basteranno o il deposito
di una tempestiva rinuncia agli atti, oppure il mancato pagamento del
fondo spese entro il termine assegnato);

rilevato che ancora il prezzo-base della vendita, pur con un ulteriore
ribasso, consente ai creditori di ricavare un risultato utile dalla procedura
per altri tre tentativi di vendita, tenendo conto del prezzo di stima e del
totale degli esperimenti di vendita già compiuti;

ritenuto pertanto di dover rinnovare la delega al professionista già
incaricato;

RINNOVA LA DELEGA

già conferita all'avv. Francesco Schirripa ai sensi dell'articolo 591 – *bis*
c.p.c. per il lotto unico, confermando il predetto professionista, il tutto
secondo le indicazioni presenti nel precedente provvedimento di delega e
nel rinnovo di delega, con le seguenti specificazioni e aggiunte:

a) la delega conferita con il presente provvedimento riguarderà altri tre
tentativi di vendita;

b) in ogni caso la delega avrà termine laddove il tentativo non venga posto
in essere entro **quindici** mesi dalla data di comunicazione del presente
provvedimento;

c) per ciascun tentativo di vendita il professionista delegato effettuerà un
ribasso di un quarto rispetto al prezzo base dell'ultimo esperimento di
vendita dichiarato deserto;

d) l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato (oltre che sul p.v.p. e sempre
nel rispetto del termine di 45 giorni prima della data prevista per la
presentazione delle offerte), con costo a carico del creditore precedente o
degli altri creditori, **mediante pubblicazione sui siti internet**
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunalelocri.it (gestiti da

Ediservice s.r.l.; email info.locri@ediservicesrl.it – tel. 0415369911 – fax 0415351923), e www.astalegale.net (gestito da Astalegale.net s.p.a.; email procedure.locri@astalegale.net – fax. 039/3309896), con cura da parte della Ediservice s.r.l. dei servizi ed applicativi correlati alla pubblicazione sui siti internet (Asteannunci free press ed Aste Click, il quale prevede la pubblicazione sui principali siti Internet immobiliari privati e sugli ulteriori portali correlati sia a livello nazionale che internazionale); il medesimo avviso verrà pubblicato inoltre su **Newspaper Aste – Tribunale di Locri - a cura di Asta legale** (vedi convenzione stipulata con il Trib. di Locri e circolare dd. 11.09.2020 emessa dai g.e.); la pubblicazione dell’avviso avrà luogo unitamente all’ordinanza di delega alla vendita (compreso il presente provvedimento) ed alla relazione di stima (**con gli allegati di questa, senza dati sensibili**); in particolare: l’attestato di avvenuta pubblicazione sui siti (comprensivo dei relativi costi) dovrà essere trasmesso al professionista delegato alla vendita/custode giudiziario dalla società che gestisce il servizio mediante fax, email o posta, o altra forma equipollente;

e) il delegato (salvo che uno dei creditori costituiti vanti il “privilegio processuale” di cui all’articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993 e vi siano somme disponibili) chiederà al creditore procedente il versamento di un fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p., che si liquida in € 620,00 per gli esperimenti di vendita (dovendosi tenere conto di ulteriori spese oltre il contributo di € 101,00 per ciascun lotto e per ogni tentativo); per i termini e le eventuali azioni da compiere (richiesta corredata dalla bozza dell’avviso di vendita, eventuale richiesta ai creditori intervenuti muniti di titolo) **valgono le inderogabili indicazioni di cui alla delega**;

f) in caso di presenza di un creditore fondiario, sarà possibile prelevare i fondi necessari per le formalità pubblicitarie dalle entrate della procedura, previa autorizzazione del g.e., considerando tali prelievi come una sorta di assegnazione diretta di somme al creditore fondiario;

g) nell’avviso di vendita dovrà essere inserita la specificazione che tutti i termini per il saldo del prezzo di aggiudicazione e per il pagamento del fondo spese per provvedere agli adempimenti post-emissione del decreto di trasferimento non sono sospesi nel cd. periodo feriale perché non si tratta di termini processuali ma di termini sostanziali (cfr. Cass. Civ. n. 18421/2022).

Si comunichi alle parti e al delegato.

Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato” il 19 gennaio 2024.

Il giudice dell’esecuzione
dott. Giuseppe Cardona